

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1921-bis)

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio (deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 9 aprile 1975) degli articoli 1, 2, 3 e 4

dal

disegno di legge n. 1921

(« Modificazioni e integrazioni al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e ad altre norme elettorali »)

d'iniziativa dei senatori **MODICA, TERRACINI, PERNA, MAFFIOLETTI, ABENANTE, COSSUTTA, GERMANO, MARSELLI e VENANZI**

Modificazioni e integrazioni al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e ad altre norme elettorali

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I sottoindicati articoli del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono così modificati:

Articolo 11: dopo il secondo comma, aggiungere:

« Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il quarantesimo giorno antecedente quello della votazione ».

Articolo 13: è sostituita la parola « dieci » con la parola « tre ».

Articoli da 14 a 17: sono abrogati.

Articolo 18: alla fine del primo comma, dopo la parola « Collegio », sono aggiunte le parole seguenti: « ovvero da rappresentanti di partiti o gruppi politici che avevano propri eletti nella precedente legislatura. Detti rappresentanti devono essere muniti di apposito mandato, autenticato da notaio, da parte degli organi centrali del partito o gruppo politico o di loro organi periferici all'uopo autorizzati con delega scritta ».

Al terzo comma, dopo la parola « notaio », sono aggiunte le parole: « salvo che il candidato sia stato deputato o senatore nella precedente legislatura ».

Articolo 20: al primo comma è sostituita la parola « cinquantesimo » con la parola « quarantesimo » e la parola « quarantacinquesimo » con la parola « trentaquattresimo ».

Al secondo comma, dopo la parola « elettori », sono aggiunte le parole: « o dai rappresentanti dei partiti o gruppi politici di cui al primo comma dell'articolo 18 ».

Dopo il terzo comma, sono aggiunte le parole: « Per i candidati già deputati o senatori nella precedente legislatura è sufficiente

il certificato della segreteria della Camera dei deputati o del Senato ».

Il penultimo comma è soppresso.

Articolo 20-bis: dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente articolo:

« Nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati di cui all'articolo precedente deve essere specificato con quale contrassegno la lista medesima intenda distinguersi anche agli effetti del recupero dei voti residui nel collegio unico nazionale.

Il contrassegno è allegato alla lista in triplice esemplare.

La presentazione di un contrassegno notoriamente usato da un partito non è ammessa senza autorizzazione scritta degli organi centrali del partito stesso o di suoi organi periferici appositamente delegati. L'autorizzazione, da autenticarsi da notaio, è allegata agli atti della lista.

Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli riproducenti simboli notoriamente usati dai partiti di cui al comma precedente, ovvero riproducenti elementi di simboli che, per essere usati tradizionalmente dai partiti o gruppi politici presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore.

Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

Le organizzazioni, le associazioni o i gruppi politici organizzati che non presentano liste elettorali, possono depositare presso la cancelleria, di cui al primo comma dell'articolo 20, il proprio distintivo o simbolo ufficiale, per impedire che altri possano usarli a fini elettorali ».

Articolo 21: il primo comma è sostituito dal seguente:

« La cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale circoscrizionale redige verbale di ricevuta degli atti depositati, consegnandone immediatamente copia al presentatore ».

Articolo 22: è sostituito dal seguente:

« L'Ufficio centrale circoscrizionale esamina le liste non appena sono ad esso trasmes-

se dalla Cancelleria e, comunque, non oltre tre giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

1) verifica se le liste siano state presentate in termine e comprendano un numero di candidati non inferiori a tre; dichiara non valide le liste che non corrispondono a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei deputati assegnati al collegio, cancellando gli ultimi nomi;

2) ricusa le liste che non siano state presentate dal numero degli elettori prescritto e dai rappresentanti di partiti o gruppi politici non muniti di mandato ai sensi del primo comma dell'articolo 18;

3) ricusa i contrassegni non conformi alle disposizioni dell'articolo 20-bis e, ove non sia provveduto, su apposito invito, alla presentazione, entro 24 ore, di un nuovo regolare contrassegno, ricusa le relative liste;

4) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione;

5) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di età al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica o il certificato di essere stato deputato o senatore nella precedente legislatura;

6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione ».

Articolo 23: al comma sesto, è sostituita la parola « tre » con la parola « due ».

Articolo 24: al n. 5) è sostituita la parola « ventesimo » con la parola « decimo ».

Articolo 25: al primo comma, è sostituita la parola « quindicesimo » con la parola « decimo ».

Articolo 27: al primo comma, sono sostituite le parole « trentesimo » e « quarantacinquesimo » rispettivamente con le parole « decimo » e « venticinquesimo ».

All'ultimo comma la parola « dieci » è sostituita con la parola « cinque ».

Articolo 33: al primo comma, è sostituita la parola « trenta » con la parola « venti ».

Articolo 35: al primo comma, è sostituita la parola « trentesimo » con la parola « quindicesimo ».

Al quarto comma, è sostituita la parola « ventesimo » con la parola « decimo ».

Articolo 36: al primo comma, è sostituita la parola « ventesimo » con la parola « quindicesimo ».

Articolo 64: è sostituito dal seguente:

« Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto ».

Articolo 65: è sostituito dal seguente:

« Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi dell'articolo 64, il presidente, sgomberato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio:

- 1) dichiara chiusa la votazione;
- 2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale mandamentale, dalle liste di cui agli articoli 49, 50 e 53, dalla lista di cui all'articolo 52 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori nonchè dal presidente e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'ufficio.

Sul plico appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonchè i rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliono, ed il plico stesso è immediatamente consegnato o trasmesso al pretore del mandamento, il quale ne rilascia ricevuta;

- 3) estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il nu-

mero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonchè quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate nel n. 2, consegnati o trasmessi al pretore del mandamento.

Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale ».

Articolo 67: è sostituito dal seguente:

« Compiute le operazioni di cui all'articolo 65 il presidente rinvia lo scrutinio alle ore 8 del giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio la votazione, e, dopo aver provveduto a sigillare le urne ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.

Successivamente, fatta sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine il presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura; provvede, indi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.

Affida, infine, alla forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.

È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa ».

Articolo 68: è sostituita la prima parte del primo comma con la seguente:

« All'ora indicata nel primo comma dell'articolo 67 il presidente ricostituisce l'ufficio e chiama ad assistere alle operazioni i rappresentanti delle liste dei candidati. Constatata l'integrità dei mezzi di segnalazione apposti alle aperture e sugli accessi della sala nonchè l'integrità delle urne e dei sigilli: ».

Articolo 73: il primo comma è sostituito con il seguente:

« Le operazioni di cui all'articolo 65 devono essere iniziate e compiute subito dopo la chiusura della votazione. Le operazioni di scrutinio di cui all'articolo 68 devono essere proseguite senza interruzione e ultimate entro le ore 20 del medesimo giorno in cui sono iniziate ».

Al secondo comma sono sostituite le parole « ore 14 del martedì » con le parole « ore 20 del lunedì ».

Articolo 81: al secondo comma sono soppresse le parole « depositato presso il Ministero dell'interno ».

Articolo 92: è sostituito dal seguente:

« Il tribunale di Aosta, costituito ai sensi dell'articolo 13, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di ufficio centrale elettorale ».

Articolo 93: è sostituito dal seguente:

« L'elezione del collegio della Valle d'Aosta è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e con le modificazioni seguenti:

1) le liste dei candidati devono essere proposte con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di 200 e da non più di 300 elettori del collegio;

2) il numero delle preferenze è di due;

3) l'ufficio centrale elettorale, ottenuto il quoziente elettorale circoscrizionale, attribuisce a ogni lista il seggio o i seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. Se nessuna lista avrà ottenuto il quoziente elettorale, il seggio o i seggi verranno assegnati alle liste che avranno i maggiori resti.

Nel caso in cui sono assegnati al collegio più seggi, e uno venga attribuito alla lista che ha ottenuto il quoziente elettorale, gli altri seggi sono attribuiti alle liste che non avendo ottenuto il quoziente hanno i maggiori resti ».

Art. 2.

I sottoindicati articoli della legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per l'elezione del Senato della Repubblica, sono così modificati:

Articolo 6: al terzo comma, è sostituita la parola « dieci » con la parola « tre ».

Articolo 7: sono sostituite le parole « entro dieci giorni » con le parole « entro cinque giorni ».

Articolo 8: i primi due commi sono sostituiti dai seguenti:

« La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi contraddistinti da un unico contrassegno, presso la Corte d'appello o il Tribunale capoluogo delle Regioni.

Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei collegi assegnati alle Regioni.

Per ogni candidato deve essere indicato il collegio per il quale viene presentato. Nessun candidato può accettare la candidatura per più di tre collegi.

La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta da non meno di 400 e da non più di 600 elettori della Regione e deve contenere l'indicazione di due delegati a designare personalmente, o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti del gruppo presso ogni seggio e presso i singoli uffici elettorali circoscrizionali e l'ufficio elettorale regionale. Per i partiti o gruppi politici che avevano propri rappresentanti nella precedente legislatura, si applica il disposto di cui al primo comma dell'articolo 18 del testo unico per la Camera dei deputati.

La presentazione deve essere effettuata entro le ore 12 del 34° giorno antecedente la data delle elezioni, alla Segreteria dell'Ufficio elettorale regionale ».

Articolo 9: è sostituito dal seguente:

« Il contrassegno di cui al primo comma dell'articolo 8 deve essere depositato in tri-

plice esemplare. All'articolo 2, secondo comma, della legge 27 febbraio 1958, n. 64, dopo le parole "organi centrali del partito stesso" sono aggiunte le seguenti: "o di suoi organi periferici appositamente delegati".

L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature nei collegi di altre Regioni. La candidatura della stessa persona in più di una Regione impora nullità della elezione.

All'atto della presentazione delle candidature due o più gruppi di candidati o singoli candidati con diversi contrassegni, ciascuno dei quali si presenta in differenti collegi della Regione, possono, personalmente o per mezzo dei loro delegati, dichiarare di collegarsi tra loro: non sono ammessi collegamenti che portino a più di una candidatura dei collegati nello stesso collegio ».

Articolo 10: è sostituito dal seguente:

« Entro il 25° giorno antecedente quello della votazione l'ufficio elettorale regionale:

1) verifica se le candidature sono state depositate in termine e nelle forme prescritte;

2) elimina la candidatura di coloro che si siano presentati in più di tre collegi della Regione, cancellando le candidature presentate per ultimo;

3) assegna il numero a ciascun candidato in ogni singolo collegio secondo l'ordine di presentazione dei rispettivi gruppi;

4) comunica ai candidati l'ammissione delle candidature e i numeri assegnati;

5) verifica le eventuali dichiarazioni di collegamento e dà comunicazione dell'ammissione delle candidature agli uffici elettorali circoscrizionali ».

Articolo 11: è abrogato.

Articolo 12: è abrogato.

Articolo 13: il numero 1) e il numero 2) sono soppressi.

Al numero 3) la parola « quindicesimo » è sostituita con la parola « decimo ».

Articolo 14: è sostituito dal seguente:

« La designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati presso gli uffici elettorali circoscrizionali e presso l'ufficio elettorale centrale deve essere effettuata alla Segreteria degli anzidetti uffici entro le ore 12 del giorno stabilito per la votazione ».

Articolo 22: al numero 2) è sostituita la parola « quarantacinquesimo » con la parola « quarantesimo ».

Dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:

« 3) il candidato, insieme con l'accettazione della candidatura, deve accettare la designazione, effettuata dagli stessi suoi proponenti, di un altro elettore per il Senato, che sia eleggibile, il quale gli subentrerà di diritto come candidato o come eletto nel caso che il suo posto venga vacante per cause anteriori o sopravvenute alla elezione. La candidatura non è ammessa se non è sottoscritta anche dall'eventuale subentrante per accettazione.

Le cause di ineleggibilità di cui ai punti a) e c) dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non hanno effetto per il candidato subentrante se le funzioni esercitate sono cessate entro i sette giorni successivi alla data del subentro ».

Articolo 24: è sostituito dal seguente:

« La votazione per l'elezione dei senatori deve avvenire non prima di 40 giorni da quella della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Articolo 26: al comma sesto sono sostituite le parole « la votazione alle ore sette » e la parola « 48 » rispettivamente con le parole « lo scrutinio alle ore 8 » e « 67 ».

Il settimo comma è abrogato.

All'ottavo comma è sostituita la parola « 47 » con la parola « 65 ».

Al nono comma sono sostituite le parole « diciotto del secondo » con le parole « 20 del » e la parola « 52 » con la parola « 73 ».

All'undicesimo comma è sostituita la parola « 48 » con la parola « 67 ».

Art. 3.

I sottoindicati articoli della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale, sono così modificati:

Articolo 3, secondo comma: sono abrogate le parole « al 46° giorno antecedente ».

Articolo 3, sesto comma: è sostituita la parola « 45 » con « 40 ».

Articolo 9, secondo comma: sono aggiunte le parole « o dai delegati dei partiti o gruppi politici che avevano propri rappresentanti nel precedente consiglio ».

Articolo 9, ottavo comma, punto 4): dopo le parole « in precedenza » sono aggiunte le parole « ovvero riproducenti elementi di simboli che per essere tradizionalmente usati dai partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore ».

Articolo 9, dopo l'ottavo comma è aggiunto il seguente:

« Le organizzazioni, le associazioni o i gruppi politici organizzati che non presentano liste elettorali, possono depositare presso la cancelleria, di cui al primo comma dell'articolo precedente, il proprio distintivo o simbolo ufficiale, per impedire che altri possano usarlo a fini elettorali ».

Art. 4.

La chiusura delle operazioni di voto entro le ore 22 della domenica e lo svolgimento delle operazioni di scrutinio a partire dalle ore 8 del giorno successivo si effettuano, sia per le elezioni dei Consigli regionali sia per le elezioni dei Consigli comunali e provinciali, secondo le norme previste dalla presente legge per la Camera dei deputati e per il Senato, in quanto applicabili.